

C. ARENA, *La carta del lavoro, Schema dell'ordine corporativo*, un vol. di pagg. 548. Milano, Hoepli, 1938-XVI.

Da altri documenti che spesso recano un nome simile, la Carta del lavoro italiana si distingue, superandoli, perchè non rappresenta, come spesso accade per quelli, soltanto uno statuto rivendicante i diritti del lavoro di fronte ed anche contro lo Stato, ma si pone a fondamento di tutti i rapporti ed insieme a centro del nuovo Stato corporativo. Lo studioso non può quindi fermarsi al commento delle singole dichiarazioni, chè ne avrebbe una visione troppo angusta, ma deve procedere ricercando e collegando le influenze che i principi in esse contenuti esercitano sul complesso e sulle varie sfere della vita sociale, sulle forme e sulle istituzioni attraverso le quali essa si organizza.

Con tale intendimento l'Autore di questo pregevole volume studia la Carta e su di essa può costruire uno schema dell'ordine corporativo.

La via seguita è duplice; da un lato cercare di trarre dalla Carta « un sistema di norme costituenti un ordinamento giuridico della vita sociale nuovo ed integrale »; dall'altro lato indagare i fatti — di cui è ricca l'esperienza di un decennio che comprende crisi mondiale, guerra, sanzioni, indirizzo autarchico e allineamento monetario — e raffrontarli sia con le singole norme che con i principi generali di carattere economico, giuridico, politico ed etico che da quelle scaturiscono.

Il lavoro è completato da un'ampia cornice storica, in cui l'indagine delle cause della trasformazione avvenuta nella struttura economico-sociale procede accanto all'esame delle forze aggregatrici preponderanti nella società moderna, ed all'affermarsi di nuove forme di organizzazione economica con addentellati politici e sociali.

Risulta nettamente fissata, nella sua organica unità, l'essenza dello Stato corporativo — il cui statuto è la Carta del lavoro — che « in un mutamento rivoluzionario di fase dello sviluppo sociale, specie quanto alla concezione della vita di rapporto tra i gruppi, meglio inserisce quelle formazioni nello Stato, e meglio assume le loro relazioni nell'ordinamento giuridico statale ».

E. TONINI

G. CONSOLI, *Il fondamento giuridico dell'economia corporativa*, un vol. di pagg. 86. Napoli, E. Iovene, 1938-XVI.

È ben noto che nell'incessante divenire dei rapporti sociali l'intero sistema giuridico economico continuamente si evolve, ora con un moto lentissimo e quasi inavvertito, ora con prodigiosa rapidità. Il sociologo e l'economista indagano le cause di tale evoluzione; il giurista attende alla fatica, non meno meritoria, di inquadrare i nuovi istituti negli schemi tradizionali, opportunamente modificati, almeno fin quando l'assoluta novità delle mutate relazioni sociali e l'originalità di tali nuovi istituti non consigli di romperla francamente con la tradizione, impotente ad accogliere il portato di una profonda modificazione strutturale della società.

Secondo l'A. — muovendo dalla concezione fascista dello Stato, che non considera più gli individui come entità singolari ed atomistiche, bensì come modi di essere ed individuazioni organiche della Società e quindi dello Stato medesimo — l'istituto della negotiorum gestio è il più idoneo a rivestire di forma giuridica i complessi rapporti della economia corporativa.

Premesso come sia possibile la trasposizione nel campo del diritto pubblico di un istituto giuridico sbocciato nell'ambito privatistico, l'A. passa a dimostrare la sussistenza dei requisiti che integrano il concetto giuridico di gestione nelle istituzioni economiche dell'ordinamento corporativo, riscontrandone gli elementi essenziali sia nella Carta del lavoro che in tutta la successiva legislazione economica e sociale del Regime.

Nè manca, infine, il raffronto fra la negotiorum gestio, come sopra determinata, e la gestione diretta in cui si manifesta la massima forma di intervento dello Stato nella produzione.

Un capitolo è dedicato alla critica della teoria del prof. Papi (il quale ravvisa a base del sistema corporativo un'attività assicurativa); impossibilitati a diffonderci al riguardo, rileviamo però che la ricerca del Papi è diretta a trovare una giustificazione



schiettamente economica del sistema corporativo, mentre l'indagine del C. si svolge su un piano ben diverso. Comunque il tentativo dell'A. è interessante e svolto con diligenza, anche se non si vogliono accettare le conclusioni alle quali perviene.

G. STAMMATI

V. ZANGARA, *Il partito unico e il nuovo stato rappresentativo in Italia e in Germania*, un op. di pagg. 45, Bologna, Zanichelli, 1938.

In questa *Prolusione al Corso di diritto pubblico comparato* tenuta nella R. Università di Roma l'A. affronta il problema più attuale della pubblicistica moderna: la trasformazione completa del regime parlamentare in Italia ed in Germania.

In sobrie ma dense pagine l'A. rileva che nel regime parlamentare la partecipazione del popolo alla vita dello Stato si attua mediante la presenza dei partiti e il procedimento elettorale connesso ai partiti stessi e allo svolgimento della loro azione. E ciò soprattutto nell'ultimo stadio del regime parlamentare, in cui l'affermazione della supremazia dei partiti politici organizzati si traduce fino al punto da far considerare lo Stato come il *Parteienstaat*. Bene esaminando la natura della rappresentanza del popolo nella vita dello stato parlamentare, si nota che in esso solo una parte del popolo partecipa alla vita politica, e non l'intero popolo, pur considerato, nella pubblicistica più corrente, come l'elemento costitutivo dello Stato moderno.

Attraverso l'abolizione dei partiti ed il riconoscimento del Partito unico sia in Italia che in Germania non soltanto lo Stato Fascista e quello Nazista non cessano di essere Stati rappresentativi, ma raggiungono quella pienezza di rappresentanza delle forze complessive del popolo, che altri regimi non hanno mai saputo raggiungere. E ciò per la posizione unica e preminente che ha il Partito nella vita della Nazione.

Ben a ragione l'A. di queste pagine rileva che il nuovo tipo di *Stato popolare* creato da Mussolini, superando le illusioni ideologiche dei principi dell'89, costituisce ormai l'espressione e l'aspirazione degli ideali politici di molti paesi e testimonia che il pensiero giuridico di Roma, attraverso le virtù innovatrici della civiltà fascista, riacquista il suo valore universale.

G. BARBIERI

## GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

G. GUIGLIA, *Lineamenti economici del nuovo Impero*, un vol. di pagg. 340, Genova, Emiliano degli Orfini, 1938.

Tra le numerose pubblicazioni fiorite recentemente sull'economia dell'Impero questi « Lineamenti » si staccano nettamente per la buona impostazione, l'originale esposizione e la serrata documentazione. L'A., reduce dall'Impero, non si è lasciato guidare da sole impressioni, ma ha approfondito lo studio di ogni argomento valorizzando anche la ormai numerosa bibliografia a disposizione. Il volume non si presenta perciò come una delle tante rassegne di risorse e di possibilità ma come una severa disamina dei problemi economici dell'A. O. I. I capitoli dedicati all'agricoltura investono anche interessanti problemi di organizzazione e di colonizzazione. Parlando delle comunicazioni l'A. si dimostra pessimista sull'avvenire dei traffici etiopici con i Paesi confinanti ad occidente e non ritiene opportuno legare alla valle del Nilo una parte importante dei commerci dell'A. O. I. I capitoli dedicati all'industria trattano specialmente dell'economia mineraria: considerazioni assennate si leggono a proposito della produzione aurifera e platinifera. Ma la parte più importante e originale del lavoro è quella dedicata ai problemi commerciali, monetari, creditizi e tributari dell'Impero. Un appendice contiene interessanti ragguagli sui sistemi monetari nelle colonie. Esaminando la situazione monetaria creatasi in Etiopia dopo lo sganciamento del tallero dalla lira, con i numerosi inconvenienti che ne sono derivati, l'A. ritiene che si possa combattere efficacemente il contrabbando di talleri di provenienza straniera conferendo al tallero dignità di moneta e sottoponendolo quindi alle protezioni delle convenzioni internazionali; inoltre assicurando al mercato etiopico una sufficiente circolazione, e negando corso legale ai talleri che abbiano un conio diverso da quello viennese (ad es. il conio di Aden). L'A. si pronuncia